



# PREXIDIA

## ACQUISTI DI CARBURANTE DAL 1.7.2018 MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA DETRAZIONE / DEDUZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA

A decorrere dall'1.7.2018, è soppresso l'utilizzo della scheda carburante. Da tale data gli acquisti di carburante presso gli impianti di distribuzione saranno documentati da fattura elettronica.

Contestualmente il Legislatore ha previsto che ai fini della detrazione dell'IVA / deducibilità del costo gli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite strumenti "tracciabili".

Recentemente l'Agenzia delle Entrate è intervenuta individuando gli "altri" mezzi di pagamento idonei al fine della detrazione / deduzione.

\*\_\*\_\*

### **FATTURAZIONE ELETTRONICA (comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015)**

Dall'1.1.2019 le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, devono emesse documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori possono avvalersi di intermediari, ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore.

Relativamente alle **cessioni di benzina / gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, il predetto obbligo è **applicabile alle fatture emesse dall'1.7.2018**

Per evitare l'emissione della fattura elettronica ogniqualvolta si effettua il rifornimento, è ammesso l'utilizzo del contratto di *netting*, come di più oltre indicato.

### **DETRAZIONE IVA ACQUISTI DI CARBURANTE (art. 19-bis1, comma 1, lett. d), DPR n. 633/72)**

L'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti o lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore è ammessa in detrazione:

- nella misura del 40% se i veicoli in esame non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa;

- integralmente se i veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ovvero se utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.

A partire dall'1.7.2018 il diritto alla detrazione dell'IVA a credito è subordinato al fatto che l'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante:

- carte di credito, carte di debito / prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, comma 6, DPR n. 605/73;
- altro mezzo ritenuto idoneo individuato espressamente dall'Agenzia delle Entrate.

#### **DEDUZIONE DEL COSTO (comma 1-bis art. 164, TUIR)**

Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili, se effettuate esclusivamente mediante carta di credito, carte di debito / prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui al citato art. 7, comma 6. Anche tale disposizione trova applicazione a partire dall'1.7.2018.

\*\_\*\_\*

#### **MEZZI DI PAGAMENTO CONSENTITI**

Con il Provvedimento 4.4.2018 l'Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta individuando i seguenti "altri" mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'IVA:

- assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari / postali di cui al RD n. 1736/33 e al DPR n. 144/2001;
- mezzi di pagamento elettronici previsti dall'art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) con la Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio:
  - addebito diretto;
  - bonifico bancario / postale;
  - bollettino postale;
  - carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in c/c.

Nel Comunicato stampa 4.4.2018 la stessa Agenzia specifica che sono "valide tutte le forme di pagamento, ad esclusione del contante, sia per la detraibilità che per la deducibilità".

#### **CONTRATTI DI NETTING**

Dopo aver stipulato apposite convenzioni con le case petrolifere, i soggetti possono effettuare i rifornimenti di carburante presso gli impianti stradali appartenenti alla filiera convenzionata, pur se l'acquisto di considera effettuato direttamente dalla casa petrolifera. Sarà infatti quest'ultima a fatturare la cessione del carburante e a chiedere il pagamento, provvedendo poi a regolarsi con il gestore affiliato.

L'AdE ha precisato che i suddetti mezzi di pagamento trovano applicazione anche nei casi in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come nel caso di specie.

Si rammenta che, come precisato nella CM 12.8.98, n. 205/E, il contratto di netting è un “contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose” e pertanto lo stesso ha natura di contratto di somministrazione di beni ex art. 1559, C.c. e quindi non è assimilabile alle cessioni di beni.

Sul punto l’Agenzia specifica che quanto sopra “è da considerarsi valido anche a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 in tema di cessioni di carburanti, ma solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente” vengano regolati con i suddetti mezzi di pagamento;

Restano validi i sistemi di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che permettono “al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica” venga regolata con i predetti strumenti di pagamento.